

Aggiornamenti sulla professione di CTU, spunti sul ruolo dei CTP

Mandamento BASSO FRIULI

06.12.2016

E' vero che il consulente iscritto nell'albo dei CTU è obbligato ad accettare l'incarico?

Si è vero!

Il consulente iscritto all'albo dei consulenti tecnici **ha l'obbligo di accettare l'incarico**, sempreché non sussistano motivi ostativi. Dette ragioni non sono soggettive ma regolate dal codice di procedura civile dall'art.51 relativi all'astensione del giudice e, ove non regolati, sono comunque rimessi al prudente apprezzamento del giudice; gli esperti non iscritti negli albi speciali del tribunale hanno invece facoltà di rinunciare dall'incarico affidato; ciò perché **chi è iscritto negli elenchi degli esperti ha manifestato attraverso la domanda di iscrizione la sua volontà ed intenzione di svolgere tali incarichi.**

In ordine alla responsabilità disciplinare del CTU, che cosa si configura “non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti” ?

Il profilo di responsabilità riguarda la condotta del CTU successiva all'incarico conferito dal giudice. **Tra i comportamenti sanzionabili** vi sono:

- rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio;
- mancata comparizione all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo;
- mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato motivo;
- mancato avviso alle parti dell'inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza;
- negligenza o imperizia nell'espletamento dell'incarico.

Quali possono essere i motivi di sostituzione del consulente?

La sostituzione del consulente ricorre, invece, al verificarsi di gravi e oggettivi motivi, quali:

- la negligenza, l'imperizia e le circostanze che avrebbero giustificato la ricusazione;
- **il mancato rispetto del termine di deposito assegnato dal giudice;**
- la sopravvenuta impossibilità di adempiere l'incarico;
- il sopravvenuto motivo di ricusazione o la conoscenza di esso dopo la scadenza del termine previsto dall'art.192 c.p.c.;
- la oggettiva incapacità di svolgere l'incarico;
- **l'approssimazione, la superficialità e la trascuratezza delle attività svolte e dei risultati ottenuti.**

Quali sono i motivi di nullità della consulenza?

Le cause di nullità della consulenza possono individuarsi in *formali* e *sostanziali*, tra le prime possono riconoscersi:

- elaborato non sottoscritto dal C.T.U.;
- elaborato sottoscritto da C.T.U. diverso;
- elaborato non redatto in lingua italiana,

Ma fondamentalmente **i motivi si fondano sulla violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa** ed in particolare:

- mancata comunicazione di inizio delle operazioni peritali;
- mancata comunicazione di ripresa delle operazioni peritali ove necessario;
- mancata partecipazioni delle parti alle operazioni peritali;
- **partecipazione alle operazioni peritali di CTP irregolarmente nominato;**
- partecipazioni di persone non autorizzate alle operazioni peritali;
- **dall'acquisizione ed utilizzazione di documenti prodotti irrispettivamente.**

Quali sono i limiti del C.T.U. nell'espletamento del proprio mandato ?

Poiché il Consulente Tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti necessari che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino alla interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al Giudice, circa l'esistenza di obbligazioni, a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse.

Che valore assume la consulenza tecnica per il magistrato?

La consulenza tecnica di ufficio non rientra tra i mezzi di prova. Essa, secondo l'orientamento dominante, è un mezzo istruttorio, che svolge una duplice funzione:

- integra le cognizioni tecniche del giudice, di cui questi non dispone;
- consente di acquisire fatti rilevanti in tutti i casi in cui tale acquisizione si presenti difficoltosa per la complessità della ricerca, dell'esame o di ogni altra attività.

Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto la valutazione di fatti, i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti (*consulente deducente*);

Nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (cioè un vero e proprio mezzo di prova, senza che questo significhi che le parti possano sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente; in questo secondo caso, è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto (onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto) e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche, che egli non possiede o, comunque, che la prova del fatto, costitutivo della pretesa, sia impossibile od estremamente difficile (*consulente percipiente*).

Il termine di deposito della relazione è perentorio ?

No! Il termine stabilito per il deposito della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio è **ordinatorio e non perentorio**, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità.

§§§

Nell'eventualità le parti sollevassero obiezioni circa il potere od i limiti dell'attività del consulente, che cosa ne consegue?

In questo caso il C.T.U. ovvero le parti ai sensi dell'art.92 disp. att. c.p.c., deve informare tempestivamente il giudice, il quale sentite le parti dispone gli opportuni provvedimenti.

§§§

Nella ipotesi che le osservazioni prodotte dalle parti in esito all'invio della bozza della relazione del C.T.U. non siano inviate nei termini il consulente deve rifiutarle?

No. I termini disposti dal giudice per soddisfare le previsioni dell'art.195 c.p.c. **sono termini ordinatori e non perentori** e pertanto inidonei a produrre effetti di nullità.

Se redatto il processo verbale delle operazioni, esso che cosa deve contenere?

Non è consigliabile che il processo verbale diventi una vera e propria “perizia” con commenti, analisi degli accertamenti, scambi di osservazioni articolate, e magari risposte, seppur sintetiche, in ordine ai quesiti posti:
non sarebbe funzionale al compimento corretto dell’incarico!

Un verbale “tipo” dovrebbe contenere:

- ora, data e luogo dello svolgimento delle operazioni;
- soggetti presenti;
- eventuale autorizzazione ricevuta per l’accesso ai luoghi;
- attività compiute;
- risultanze delle stesse;
- documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti;
- osservazioni ed istanze delle parti;
- fissare termine alle parti per produzioni eventuali memorie;
- fissazione del proseguimento delle operazioni.

Può partecipare alle operazioni collega del difensore?

Dipende.

Sono autorizzati a partecipare i difensori nominati dalle parti con **atto di delega a margine degli atti di giudizio** (atto di citazione, comparsa di costituzione) **sottoscritto**.

Occorre puntualizzare che i difensori, per l'attività di difesa, sono in possesso della c.d. Procura alle liti, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., configurando l'atto come generale o speciale, che consente loro anche, attraverso procura speciale, di farsi sostituire, in talune circostanze, da colleghi dotati di tale procura.

E' anche vero che in udienza i difensori possono farsi sostituire da un qualsiasi collega senza che dimostri al Giudice di essere in possesso di Procura alle liti.

§§§

Chi è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali del C.T.U.?

Il Codice di procedura civile al secondo comma dell'art.194 stabilisce che “ Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori , e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”; per cui il CTU è autorizzato a far partecipare:

Le parti, i difensori e i consulenti tecnici ritualmente nominati,

Le operazioni peritali non sono attività di natura pubblica e la partecipazione è ristretta a coloro che sono interessati dalla vicenda giudiziaria oppure nominati dalle parti a svolgere attività di difesa legale e tecnica.

E' consentita la partecipazione di sostituto del C.T.P. ?

Per i consulenti tecnici la partecipazione alle operazioni peritali è **consentita solo a coloro che sono stati ritualmente nominati**. Invero, ai sensi del primo comma dell'art. 201 c.p.c. *“Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.”* (...); la nomina, quindi, va fatta con deposito di atto in cancelleria, **diversamente, sarà viziata da irregolarità**. L'art. 91 disp. att. c.p.c., al secondo comma, prevede, infatti, che *“Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.”*

Nel caso in cui al consulente nel processo di cognizione sia impedito l'accesso per lo svolgimento delle operazioni, come agisce il giudice?

Il giudice nel processo di cognizione non ha potere per ordinare l'accesso coatto del proprio consulente nella proprietà di colui che si rifiuti di consentire tale accesso.

Le possibilità possono essere diverse.

Vi sono circostanze, nel caso che i luoghi e gli accertamenti richiesti lo consentano, ove si richiede all'esperto di svolgere accertamenti dall'esterno della proprietà rimettendo ad una valutazione documentale il resto delle operazioni.

Più frequentemente invece il giudice fissa una apposita udienza di convocazione della parte per capire i motivi di detto comportamento ed ammonirla sulle relative responsabilità derivanti da tale condotta.

Ma più semplicemente esiste un mezzo (diabolico, per la parte) nel potere del giudice, ed è quello che forse si configura quale elemento di maggior deterrenza per coloro che mettono in atto comportamenti ostruzionistici nei confronti delle attività peritali. Lo strumento è definito dall'art.116 c.p.c.

Questo permette di valutare il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti come risultanze processuali già acquisite e pertanto il rifiuto di far esercitare le attività all'ausiliario del giudice mediante l'impedimento del necessario accesso ai luoghi configura un comportamento di mancata volontà a consentire l'accertamento della verità che rafforza nel giudice la convinzione tratta da altri elementi acquisiti nel processo. Nella maggior parte dei casi della specie, quindi, il giudice assumerà, in carenza di dati del consulente relativamente agli accertamenti richiesti, quanto sostenuto dalla controparte, delineando perciò la peggior situazione processuale per colui che ha messo in atto tale condotta.

Momento del perfezionamento del deposito telematico (art. 51, D.L. n. 90/2014):

L'art. 51 del decreto legge in parola da una parte conferma, come momento di **perfezionamento** del deposito degli atti telematici quello indicato dalla **ricevuta di avvenuta consegna della PEC** generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia e che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva **entro la fine del giorno di scadenza (ossia ore 23.59)** applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c..

Eccedenza del limite di 30 MB (art. 51, D.L. n. 90/2014):

L'art. 51 D.L. cit. stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, **è possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”**, che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza).

Siamo sicuri che le spese non documentabili del CTU non possano essere liquidate?

Il collegio supremo con la sentenza Sez.6 del 18 settembre 2015 n. 18331 ha stabilito che *“La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre **non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale** perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) **o per i costi di trasporto** ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico.”*

L'art. 161 disp.att. c.p.c. si applica anche ai compensi per le stime nei fallimenti?

Si tratta della novella del terzo comma dell'art.161 disp. att. c.p.c.

Negli incarichi resi dagli esperti per le procedure concorsuali e fallimentari **non trova applicazione, per il calcolo del compenso, la norma in parola in quanto si riferisce esplicitamente alla procedura di esecuzione immobiliare**, essendo inquadrato nel Titolo IV del «Processo di esecuzione» e al Capo I «del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale». Inoltre, l'articolo parla di «...esperto o stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario..», per cui porta a dover considerare estranea la sua applicazione alle procedure fallimentari poiché l'esperto viene incaricato dal curatore fallimentare ed il Giudice esercita solo funzioni di vigilanza e controllo.

Prorogato il termine per iscrizione albo CTU telematico

*E' prorogato fino al **31 dicembre 2016** il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012,n. 221.”*

Pertanto a questo punto il Ministero ha tempo **fino al 31 Dicembre 2016** per la pubblicazione sul proprio sito delle c.d. Specifiche tecniche dal quale atto avranno decorso i novanta giorni per il nostro adempimento. Credo che – conoscendo le tempistiche della nostra amministrazione – **potremo star certi che ne riparleremo nel 2017!**

Arriva l'adeguamento delle tariffe del consulente tecnico

Da indiscrezioni apprese da fonti governative, pare tuttavia che l'innovazione non dovrebbe riguardare la riforma organica dell'intero assetto tariffario (attesa ed auspicata da molti anni) ma **limitarsi all'applicazione dell'aggiornamento ISTAT ai diversi importi tabellari e di quelli delle vacanze**, che ricordiamo, sono attualmente fermi al 1997!

Inoltre, pare **che l'azione del legislatore avrà riguardo anche al tetto massimo delle tabelle allegate al D.M. 30 Maggio 2002** che grandi questioni aveva sollevato, in particolare **nelle operazioni di estimo** dove, in molti casi, i valori immobiliari stimati superano di gran lunga detta soglia.

**VI RINGRAZIO PER
L'ATTENZIONE...e la pazienza!**